

Studio De Marco - Canu - Zanon - Gregoris
Consulenti del Lavoro in Udine

CONSULENTI DEL LAVORO:
Rag. Giocchino De Marco
Dott. Riccardo Canu
Dott. Elena Zanon
P.az Roberta Gregoris

Via Zanon 16/6
33100 Udine
tel.0432/502540
fax.0432504902
info@studiodemarco.it
<http://www.studiodemarco.it>

Udine, 26/05/2015

Oggetto: Nuove misure a sostegno del reddito in caso di disoccupazione involontaria NASpl, ASDI e DIS-COLL

Circolare numero 017/2015

In sintesi

Dopo le misure volte a incentivare i contratti di lavoro a tempo indeterminato (esonero contributivo triennale) e in attesa dei provvedimenti di semplificazione delle tipologie contrattuali, sono stati emanati i decreti che da un lato ridefiniscono (attenuandole) le tutele del lavoratore nel rapporto di lavoro e dall'altro ridisegnano (estendendole) le tutele del lavoratore privo di occupazione.

Il nuovo panorama degli strumenti a sostegno di coloro che perdono involontariamente il posto di lavoro prevede: una Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpl), un'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL), l'assegno di disoccupazione (ASDI).

Approfondimento

A) La Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpl)

La NASpl – che sostituisce ASpl e Mini ASpl – è il nuovo strumento universale di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti del settore privato (esclusi dalla protezione i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni e gli operai agricoli) che perdano involontariamente il posto di lavoro dal 1° maggio 2015, anche per effetto di dimissioni per giusta causa, dimissioni lavoratrici madri entro un anno di età del figlio e/o risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito delle procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (ex art.7, legge n.604/1966).

Per accedere alla nuova indennità di disoccupazione è necessario avere almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione e almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo stesso.

Per il calcolo dell'indennità si prende a riferimento la retribuzione imponibile ai fini previdenziali del quadriennio precedente l'inizio della disoccupazione.

Se la retribuzione mensile è inferiore o uguale a 1.195,00 euro, l'indennità è pari al 75% della retribuzione stessa; se invece è superiore a 1.195,00 euro, l'indennità è pari al 75% di tale importo, incrementato di una somma pari al 25% della differenza tra la retribuzione mensile e 1.195,00 euro. L'indennità non potrà in ogni caso superare, per il 2015, l'importo di 1.300,00 euro.

La NASpl si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

La durata dell'indennità è proporzionata all'anzianità contributiva del dipendente e spetta per un numero di settimane pari alla metà di quelle coperte da contribuzione negli ultimi 4 anni, con un limite massimo di 24 mesi per eventi di disoccupazione del 2015 e 2016, ridotti a 18 mesi per gli eventi di disoccupazione dal 1° gennaio 2017.

Per l'intera durata del trattamento al beneficiario sono riconosciuti i contributi figurativi nella misura settimanale pari alla media delle retribuzioni imponibili degli ultimi 4 anni, entro un limite di retribuzione che per il 2015 è fissato in 1.820,00 euro.

La domanda di NASpI deve essere presentata telematicamente all'INPS entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

L'erogazione dell'indennità resta condizionata al mantenimento dello stato di disoccupazione e alla partecipazione del disoccupato a percorsi di riqualificazione professionale o accettazione di un'offerta di lavoro con retribuzione adeguata; è prevista la decadenza anche in caso di inizio di attività lavorativa (subordinata/autonoma/di impresa) senza le dovute comunicazioni all'INPS.

La NASpI:

- **si perde** se il percettore dell'indennità instaura un rapporto il cui reddito da lavoro annuale supera la soglia minima di 8.000,00 euro annui per il lavoro subordinato o 4.800,00 euro annui per il lavoro autonomo; ovvero se il nuovo datore di lavoro coincide o ha rapporti di collegamento o assetti proprietari coincidenti con il datore di lavoro del rapporto la cui cessazione ha originato il diritto alla NASpI o, ancora, se il lavoratore non comunica all'INPS il reddito annuo previsto;
- **si sospende** per la durata del nuovo rapporto se il percettore instaura un rapporto di lavoro subordinato con contratto di durata inferiore a 6 mesi.
- **si riduce** se il percettore dell'indennità intraprende un'attività lavorativa autonoma o in forma di impresa individuale, il cui reddito annuale è inferiore alla soglia minima di imposizione fiscale (4.800,00 euro);
- può essere **liquidata anticipatamente** in un'unica soluzione per consentire al beneficiario di avviare un'attività di lavoro autonomo o in forma di impresa individuale ovvero associarsi in cooperativa apportandovi il proprio lavoro; in questi casi il lavoratore non ha diritto alla relativa contribuzione figurativa né all'assegno per il nucleo familiare.

B) L'Assegno di Disoccupazione Involontaria (ASDI)

L'ASDI è stato introdotto in via sperimentale per il biennio 2015-2016 ed è rivolto a tutelare le persone in condizioni economiche di bisogno che non siano riuscite a rioccuparsi durante il periodo di fruizione della NASpI; esso spetta pertanto solo al termine della fruizione della NASpI e solo qualora non sia stata reperita una nuova occupazione.

I presupposti per la fruizione sono il possesso dello stato di disoccupazione e la fruizione della NASpI per l'intera sua durata entro il 31/12/2015.

I requisiti per l'assegnazione saranno stabiliti in un apposito decreto interministeriale in cui saranno stabiliti alcuni criteri di priorità tra i quali i valori dell'ISEE, la presenza di minori nei nuclei familiari, l'età anagrafica superiore ai cinquantacinque anni e la prossimità alla pensione.

L'assegno avrà una durata massima di 6 mesi e sarà pari al 75% dell'ultimo importo percepito ai fini della NASpl.

L'erogazione dell'indennità è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione e alla partecipazione del disoccupato a percorsi di riqualificazione professionale.

C) L'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL)

L'indennità di disoccupazione per i lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL) è stata introdotta in via sperimentale per i soli eventi verificatesi dal 1/1 al 31/12/2015. Tale indennità sostituisce la *una tantum* riconosciuta dal 2008 ai collaboratori in regime di monocommittenza rimasti disoccupati.

La DIS-COLL tutela i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Restano esclusi amministratori, sindaci, pensionati e soggetti con partita Iva. I requisiti richiesti per accedere alla DIS-COLL sono: lo stato di disoccupazione, 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1/1 dell'anno solare precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento, 1 mese di contribuzione nell'anno solare in cui si verifica l'evento oppure un rapporto di collaborazione di durata pari ad almeno un mese e che abbia dato luogo ad un reddito almeno pari a circa € 650,00.

La DIS-COLL è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali relativa all'anno in cui si è verificato l'evento, divisa per il numero di mesi di contribuzione (o frazione di essi).

Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore a 1.195 € (rivalutati annualmente) la DIS-COLL è pari al 75% della retribuzione mensile; l'eventuale differenza in eccesso tra la retribuzione mensile e la soglia di 1.195 € entra nel calcolo della DIS-COLL in misura pari al 25%.

Anche la DIS-COLL non può in ogni caso per il 2015 superare l'importo mensile massimo di 1.300€ e si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

L'indennità è corrisposta per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1/1 dell'anno solare precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione.

L'indennità non può in ogni caso superare la durata massima di 6 mesi.

Per i periodi di fruizione della DIS-COLL **non** sono riconosciuti contributi figurativi.

Per quanto riguarda modalità e termini di presentazione della domanda di DIS-COLL nonché i presupposti per il suo mantenimento e la cumulabilità con altra attività lavorativa (subordinata o autonoma), la disciplina è analoga a quella prevista per la NASpl .